

# Sintesi parlamentare n. 30/2008 della settimana dal 7 luglio all`11 luglio 2008

---

7 Luglio 2008

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

## **PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO**

**- Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"" ([DDL 1366/C](#))**

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge nel testo licenziato dal Senato.

Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **[Sintesi nn. 26/2008 e 28/2008](#)** .

Il decreto legge nelle more di una completa ed organica rivisitazione delle discipline di riferimento, interviene a modificare le norme vigenti che disciplinano il contrasto dei fenomeni di criminalità posti in essere da immigrati clandestini nonché a rendere più severe le sanzioni per la violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Tra gli interventi sulle norme relative all`immigrazione clandestina, oltre alla modifica di disposizioni penali riguardanti l`espulsione dello straniero dallo Stato e la previsione, altresì, dell`allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell`Unione europea nei casi di condanna penale espressamente previsti, sono incluse modifiche al Testo Unico in materia di immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998.

Tra queste ultime, specificatamente, viene introdotta una nuova ipotesi di reato, modificata in corso d`esame, applicabile nei confronti di chi dà alloggio o cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni unitamente alla confisca dell`immobile in caso di condanna irrevocabile ovvero in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell`art. 444 c.p.p., anche nel caso di sospensione condizionale della pena e salvo che l`immobile non appartenga a persona estranea al fatto (vedi emendamento di cui sopra).

Per quanto riguarda i reati collegati alla circolazione stradale il testo interviene sulla fattispecie delittuosa di omicidio colposo (art. 589 c.p.) prevedendo l`inasprimento delle sanzioni per tutti i casi in cui l`evento dannoso è cagionato per violazione del Codice della strada (D.Lgs.285/92), ovvero sia dovuto a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, elevando da cinque a

sette (inizialmente sei) anni il massimo della pena edittale.

Inoltre, viene innalzata da dodici a quindici anni il massimo della pena edittale per i casi in cui ci sia una pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) in conseguenza delle violazioni commesse.

Con l'inserimento di un comma aggiuntivo al reato di omicidio colposo, viene riservato un particolare trattamento sanzionatorio (reclusione da tre a dieci anni) a chi commette il fatto con violazione della disciplina della circolazione stradale in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o in rilevante stato di ebbrezza.

Analogamente, vengono previste sanzioni più severe per il reato di lesioni colpose per violazione del Codice della Strada dovuta al rilevante stato di ebbrezza o alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti. In corso d'esame sono state altresì inasprite le sanzioni per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis c.p..

Il provvedimento legislativo modifica anche il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali nella parte in cui vengono disciplinate le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale (D.Lgs. 267/00, art. 54), potenziandone i rispettivi poteri per contrastare la criminalità locale, in conformità ai mutati rapporti tra Stato ed Enti locali.

A tale riguardo, vengono riformulate le funzioni del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo e gli viene riconosciuto, tra l'altro, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. In corso d'esame è stata altresì inserita la previsione secondo cui il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro, al fine di adottare provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

Inoltre, il prefetto può, da parte sua, disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati al Sindaco.

Il decreto legge interviene, altresì, sulla legge 575/65 recante disposizioni contro la mafia al fine di riconoscere anche alle Direzioni distrettuali antimafia (e ai relativi procuratori) la competenza ad indagare e a proporre le misure di prevenzione c.d. antimafia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

In corso d'esame è stata riformulata la suddetta disposizione con la previsione di ulteriori aspetti riguardanti in particolare l'applicazione delle misure di prevenzione.

Altra disposizione prevede il rafforzamento del coordinamento tra la polizia municipale e le forze dell'ordine. Al riguardo, in corso d'esame la norma è stata sostituita al fine di coinvolgere, altresì, la polizia provinciale nell'ambito dei piani

coordinati di controllo.

Infine, sono apportate modifiche al codice di procedura penale estendendo, in particolare, l'ambito di applicazione dei riti speciali del giudizio immediato e di quello direttissimo, nonché modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) relativamente alle norme sulla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e sulle conseguenti sanzioni amministrative accessorie che risultano più severe.

Il decreto legge, che scade il 25 luglio 2008, passa ora all'esame dell'Aula.